DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

FOCUS LAVORO

NEWSLETTER

NOTIZIE NORMATIVE E PREVIDENZIALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 1 DEL 07 GENNAIO 2025

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI 3

FESTIVITÀ 5

SCADENZARIO 6

NEWS IN MATERIA DI LAVORO 15

Dal PNRR nuove risorse per gli ammortizzatori in deroga nel settore moda 15

In GU il Decreto Milleproroghe 16

Lavoro domestico: le scadenze del 2025 17

Legge di Bilancio 2025 18

Certificato medico da allegare alla domanda NASPI 19

Individuati i settori e le professioni con disparità uomo-donna per il 2025 20

Tempo determinato: prorogate le causali in assenza di contrattazione collettiva 20

Sanzioni meno onerose per gli omessi contributi 20

Fringe benefit: pubblicate le nuove tabelle ACI 21

Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – EBIN.PMI 21

Parità di genere: più tempo per le domande di esonero contributivo 22

APPROFONDIMENTI 23

Il Collegato lavoro disciplina le dimissioni per fatti concludenti 23

In Gazzetta Ufficiale il Collegato Lavoro 25

Al via la nuova rateizzazione da gennaio 2025 26

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO 29

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA 30

Finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione. Rideterminazione oneri anno 2025 30

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto PNRR "Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti". Avvio della campagna con video-guida personalizzata e interattiva per i pensionati destinatari di Sollecito della Dichiarazione RED 2023 (anno reddito richiesto 2022) 31

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	**1,500**	1,944162	1,01944162
Gen. - 24	119,3	0,336417	0,25313	**0,125**	0,377313	1,00377313
Feb. - 24	119,3	0,336417	0,25313	**0,250**	0,502313	1,00502313
Mar.- 24	119,4	0,420521	0,315391	**0,375**	0,690391	1,00690391
Apr. - 24	119,3	0,336417	0,252313	**0,500**	0,752313	1,00752313
Mag.- 24	119,5	0,504626	0,378469	**0,625**	1,003469	1,01003469
Giu. - 24	119,5	0,504626	0,378469	**0,750**	1,128469	1,01128469

Lug. - 24	120,0	0,925147	0,693860	**0,875**	1,568860	1,01568860
Ago. - 24	120,1	0.925147	0,756939	**1,000**	1,756939	1,01756939
Sett. - 24	120,0	0,925147	0,693860	**1,125**	1,818860	1,01818860
Ott. - 24	120,1	1,009251	0,756939	**1,250**	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	**1,375**	2,131939	1,02131939

FESTIVITÀ

06 gennaio

La festa dell'Epifania: per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SCADENZARIO

GENNAIO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 venerdì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
10 venerdì				
Contributi Lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 13/2023
Contributi terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) FASDAC (Fondo M. Besusso) Associazione Pastore Con pagamento PIA tramite Banca naz. lavoro	CCNL Contributi dirigenti terziario www.fondonegri.it
12 domenica				
Conguaglio fiscale	Generalità dei lavoratori	Scade il termine entro cui comunicare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da sostituti di imposta e non nel corso del 2024	Al Sostituto di imposta al fine delle operazioni di conguaglio di fine anno	Art. 23, DPR 600/1973 Ag. Entrate 2/2023
16 giovedì				
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio di fine anno operato a dicembre 2024; - contributi	**Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:** - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - quarta rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - quarta rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA mensile e del 4° trimestre 2024	**Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:** - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati	
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020

20 lunedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente		
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Previndai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai, nel trimestre precedente.	Previndai mediante bonifico bancario (mod. 053) e denuncia in via telematica (mod. 050)	Previndai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previndai circ. 32/2010

23 giovedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 108/2019

25 sabato

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010

29 mercoledì

Denunce fiscali	Generalità contribuenti	Scade il termine (90 giorni) entro cui è possibile inviare le dichiarazioni tardive Redditi, Irap e 770 2024 per non considerarle omesse, ma pagando le sanzioni	Agenzia entrate in via telematica e versamento contestuale delle sanzioni con F24	Art. 7 Dpr 322/1998

30 giovedì

Contributi agricoli	Concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia	Denuncia annuale per il 2024 della composizione del nucleo familiare, l'estensione dei terreni, delle colture e allevamenti	INPS mediante dichiarazione resa in via telematica	Art. 6, D.Lgs. 11.8.1993, 375

Lavoro sportivo	Enti sportivi dilettantistici	Registrazione nel libro unico del lavoro dei collaboratori sportivi per rapporti instaurati l'anno precedente	Nell'apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche	Art. 28 c. 4 e 5 D.Lgs. 36/2021

31 venerdì

Disabili	Generalità datori di lavoro con almeno 15 dipendenti	Invio del prospetto informativo sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di variazione dell'obbligo occupazionale	Servizio della provincia competente in via telematica	L. 68/1999 Decreto Dirett. 17.9.2013 Min. lavoro nota 12.12.2013
Infortuni domestici	Persone soggette alla assicurazione contro gli infortuni domestici	Versamento del premio assicurativo per il 2025	INAIL in via telematica tramite sistema PagoPa, cioè sul sito dell'Inail tramite il link PagoPA, sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi abilitati	DM 15.9.2000 Art. 1 L. 145/2018 INAIL circ. 37/2019
Uniemens	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Provvigioni contratto agenzia	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Somministrazione	Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati	Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2024	alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali con raccomandata AR, a mano o tramite PEC	Art. 36 D.Lgs. 81/2015 Min. lavoro nota 3 luglio 2012
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di novembre 2024	INPS in via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Sportivi dilettanti	Enti sportivi dilettantistici	Comunicazione delle modifiche statutarie e di organi amministrativi intervenute nel 2024	Registro nazionale attività sportive dilettantistiche in via telematica all'all'indirizzo https://registro.sportesalute.eu	Art. 6 e segg D.Lgs. 39/2021 Art. 7 D.M. 27.3.2023
Conguagli fine anno	Generalità dei sostituti di imposta	Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2024 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2024	Nella busta paga del mese di gennaio	DPR n. 600 del 1973, art. 23 INPS circ. 106/2023

FEBBRAIO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 lunedì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
05 mercoledì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per l'ingresso in Italia nel 2025 di stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato e autonomo	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
07 venerdì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per il 2025 di stranieri residenti all'estero in stati extracomunitari	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024

		convenzionati per lavoro subordinato		
12 mercoledì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per l'ingresso per il 2025 in Italia di stranieri residenti all'estero in stati extracomunitari per lavoro stagionale	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
14 venerdì				
Isopensione	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore	Fondo di solidarietà gestito dall'INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
15 sabato				
Sgravio edile	Imprese edili	Scade il termine per inviare le domande di riduzione contributiva nel settore edile	INPS in via telematica tramite cassetto previdenziale con mod. Rid Edil	INPS circ. 93/2024
17 lunedì				
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; – contributo mensile pescatori - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 4° trimestre 2024);- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA - versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla	**Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:** - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel **Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:** - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		rivalutazione TFR per il 2024		
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025 Pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2024/2025 (saldo o importo della prima di quattro rate)	INAIL in via telematica e, per il versamento, a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani)	Art. 1 c. 128 L. 145/2018 Inail nota 4.12.2024

20 giovedì

Contributi Enasarco	Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo procedura esclusiva on line collegandosi al sito web Enasarco.	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco regolamento 2013
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

		piattaforma digitale nel mese precedente		
24 lunedì				
	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente	Con trasmissione delle deleghe del md. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 109/E/2019
25 martedì				
Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
28 venerdì				
Regime minimi o forfettari	Artigiani e commercianti in attività al 31.12.2024	Comunicazione di avvalersi del regime contributivo semplificato (opzione per il regime fiscale forfetario) per il 2025	INPS In via telematica tramite Cassetto previdenziale	Art. 1 commi 54 e 83 L. 190/2014 INPS mess. 286/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Denuncia Uniemens	Datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni ex Inpdap e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Contributi FASI	Imprese industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2025	FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2015

			SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Premio INAIL	Datori di lavoro soggetti INAIL	Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2026, della norma premiale per la regolazione 2025 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi	INAIL tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito on line dell'Inail	DM 12.12.2000 – INAIL Nota 8.5.2017 INAIL 22.7.2019
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione INAIL 2025	INAIL in via telematica	Art. 1 c. 128 L. 145/2018
Assegno unico	Generalità dei lavoratori con figli	Scade la validità della domanda di assegno unico per il periodo marzo 2024/febbraio 2025		D.lgs. 230/2021
Conguaglio fiscale	Generalità dei sostituti di imposta	Fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2024	Nella busta paga del mese di febbraio	DPR n. 600 del 1973, art. 23

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Dal PNRR nuove risorse per gli ammortizzatori in deroga nel settore moda

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, la legge n. 199 del 20 dicembre 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. 160/2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le misure introdotte dal provvedimento, si segnalano interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda. In particolare, in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. 148/2015 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (ai sensi dell'art. 27 del medesimo D.Lgs. 148/2015), è riconosciuta dall'INPS, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto legge in commento e dal codice ATECO 25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'art. 3 del D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.

Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui sopra, il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione salariale è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 7, c. 3, del D.Lgs. 148/2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, c. 5-bis, del citato D.Lgs. 148/2015. Per le prestazioni in esame non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

In GU il Decreto Milleproroghe

Il Ministero del lavoro ricorda che è stato pubblicato sulla GU n.302/2024 il DL 202/2024, meglio noto come Decreto Milleproroghe che tra i vari differimenti d'interesse per il mondo del lavoro prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti", qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Come riportato anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità, cosiddette causali, della durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale in oggetto, nella formulazione previgente, è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024.

La novella proroga tale termine al 31 dicembre 2025.

Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

La norma, pertanto, si propone di fornire alle parti sociali più tempo per negoziare soluzioni adeguate per i diversi settori dell'economia.

Invero, continua la relazione, i contratti collettivi di lavoro del settore turistico risultano allo stato ancora in fase di rinnovo, in tal modo risultando tuttora non integrata la fattispecie di cui alla lettera a) del secondo periodo del comma 1 del citato articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Se non ci fosse stata la proroga non si sarebbe più potuto estendere la durata del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per un periodo superiore ai dodici mesi (e comunque non superiore ai ventiquattro mesi), non essendo più praticabile la previsione di tale fattispecie mediante specifica pattuizione nell'ambito dei contratti individuali di lavoro, motivando in ordine alle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Con riferimento alla disposizione in commento si segnala che l'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 18 ha prorogato il termine, inizialmente previsto al 30 aprile 2024, al 31 dicembre 2024.

Lavoro domestico: le scadenze del 2025

Assindatcolf ha ricordato che per le famiglie che gestiscono un rapporto di lavoro domestico, è importante mantenere la giusta attenzione alle scadenze e agli obblighi previsti dal CCNL Domestico.

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il versamento dei contributi INPS e CAS.SA.COLF, che tutela il lavoratore dal punto di vista previdenziale e assistenziale. I contributi per il lavoro domestico si versano trimestralmente entro il 10° giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Quindi, le scadenze sono fissate al:

- 10 gennaio per il versamento relativo al quarto trimestre dell'anno precedente;
- 10 aprile, per il primo trimestre;
- 10 luglio, per il secondo;
- 10 ottobre, per il terzo.

Questi pagamenti sono obbligatori per ogni datore di lavoro domestico, e permettono al lavoratore di poter usufruire dei benefici previsti dal sistema previdenziale e assistenziale.

L'ultimo giorno di ogni mese il datore di lavoro è tenuto a predisporre il prospetto paga che deve essere redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti. Questo documento attesta la correttezza dei pagamenti e facilita la gestione di eventuali controversie o verifiche future.

Entro il 17 marzo il datore di lavoro deve fornire al lavoratore una certificazione riepilogativa delle somme complessive erogate nel corso del 2024. Questo documento è importante non solo per il lavoratore, ai fini della dichiarazione dei redditi, ma anche per il datore, che in questo modo assolve un ulteriore obbligo previsto dal CCNL.

Il collaboratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie ogni anno, da godere in accordo con il datore di lavoro. Questi giorni possono essere suddivisi in non più di due periodi annuali, purché vi sia un'intesa tra le parti.

A dicembre, entro il 15 del mese, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere la tredicesima mensilità. Per chi ha lavorato solo una parte dell'anno, il compenso viene calcolato in proporzione ai mesi di servizio effettivi.

Legge di Bilancio 2025

Sul S.O. n. 305/2024 è stata pubblicata la Legge 207/2024 meglio nota come Legge di Bilancio 2025 che, tra l'altro, prevede ai commi da 2 a 13, numerose novità in materia di misure a sostegno del reddito, detrazioni e Irpef IRPEF.

Le altre novità di particolare interesse per il mondo del lavoro sono:

- la tracciabilità delle spese (cc.81-86);
- lavoratori frontalieri (cc. 97-101);
- pensioni (cc. 161-180) e previdenza complementare (cc. 181-185);
- riduzione contributiva artigiani e commercianti (c. 186);
- Naspi e disoccupazione (cc. 171 e187);
- ammortizzatori sociali (cc. 188-197);
- misure per la famiglia (cc. 198- 216);
- congedo parentale (cc. 217-218);
- decontribuzione lavoratrici madri (cc. 219-220);
- misure assistenziali (cc. 231-238 e 344);
- lavoratori sportivi (cc. 245-253);
- premi di produttività (c. 385);
- misure fiscali per il welfare (cc. 386-391);
- screening sanitari nei luoghi di lavoro (cc. 392-394);
- trattamento integrativo speciale turismo e alberghi (cc. 395-398);
- maxi-deduzione nuovi assunti (cc. 399 e 4009);
- incentivi per il rilancio occupazione (cc.404-426);
- detassazione mance (c. 520);
- interventi zona ZES (cc. 485-491 e 544-546);
- addizionali regionali (cc. 726-729) e addizionali comunali (cc. 750-752).

Nei prossimi giorni approfondiremo le varie tematiche.

Certificato medico da allegare alla domanda NASPI

L'INPS, con il messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024, ha reso noto che, se il lavoratore che intende richiedere la NASPI si trova in stato di malattia, alla domanda deve allegare il certificato medico che attesta il requisito della capacità lavorativa o, in caso di infortunio/malattia professionale tutelati dall'INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

L'intervento dell'istituto previdenziale fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare 94/2015 dove era stato chiarito che in caso di evento di malattia comune indennizzabile dall'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, in quell'occasione l'INPS aveva precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge. Pertanto, al fine di evitare ritardi nell'istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).

Tuttavia, nonostante tale procedura semplificata abbia ridotto notevolmente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione, l'INPS adesso richiede che il lavoratore alleghi al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con il modello NASPI-COM, il certificato medico, privo di diagnosi.

Individuati i settori e le professioni con disparità uomo-donna per il 2025

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione "Normativa", il decreto, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia, del 30 dicembre 2024 che individua, per l'anno 2025, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art. 4, commi 8-11, della L. 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto stesso.

Tempo determinato: prorogate le causali in assenza di contrattazione collettiva

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Tra le novità in materia di lavoro, si evidenzia l'art.14, c. 3, con il quale è stato prorogato, al 31 dicembre 2025, il termine (precedentemente era il 31.12.2024) entro il quale è possibile utilizzare la causale del contratto a termine relativa a «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Sanzioni meno onerose per gli omessi contributi

L'INPS, con la circolare n.1 del 3 gennaio 2025, facendo seguito al DM 10 dicembre 2024 che ha fissato al 2%, a partire dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., ha ricordato che tale misura ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per le esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio u.s., tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

La nuova misura degli interessi legali si applica anche in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, come previsto dall'art. 116, c. 10, L. 388/2000, modificato dal DL 19/2024 (L. 56/2024) a decorrere dal 1° settembre u.s., condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall'Istituto.

Si ricorda che prima di detta modifica, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l'omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Fringe benefit: pubblicate le nuove tabelle ACI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2024 (Supplemento Ordinario n. 42) è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate relativo alle Tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tali tabelle devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Evidenziamo che recepiscono la nuova modalità di calcolo del fringe benefit prevista dalla Legge di Bilancio 2025.

Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – EBIN.PMI

L'INPS, con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, ha reso noto che, in data 26 luglio 2024, è stata sottoscritta una convenzione con l'Ente Bilaterale EBIN.PMI per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente stesso.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di

recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

Parità di genere: più tempo per le domande di esonero contributivo

L'INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, ha reso noto che, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", è stato rilasciato il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", volto all'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l'anno di riferimento 2024.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in argomento, le richieste di riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);

2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;

5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato art. 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del D.M. 29 aprile 2022;

6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

APPROFONDIMENTI

Il Collegato lavoro disciplina le dimissioni per fatti concludenti

L'INL, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul c.d. Collegato lavoro, ossia la Legge n. 203/2024, precisando tra l'altro che, in merito alle c.d. dimissioni per fatti concludenti, l'Ispettorato territoriale verificherà la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l'assenza ingiustificata del lavoratore.

Viene previsto che l'ASL è competente come amministrazione procedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente, in luogo dell'"organo di vigilanza" indicato nella precedente formulazione.

Inoltre, per fruire dei locali sotterranei o semisotterranei, il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente INL, allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita circolare dell'INL), che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Se l'INL richiede ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo.

Il l lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, il lavoratore decade dal diritto alla CIG nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività in questione.

Novità si registrano anche riguardo al lavoro somministrato. Prima di tutto viene abrogata la norma (derogativa del criterio generale) secondo cui se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Questa deroga in origine era valida fino al 30 giugno 2025.

Sono esclusi dai limiti quantitativi di utilizzo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato quelli assunti dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.

Riguardo al contratto a termine stipulato dall'agenzia di somministrazione, si prevede che le causali non sono richieste in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Il Collegato lavoro contiene anche una norma di interpretazione autentica. Più precisamente viene considerata attività stagionale, e quindi esclusa dal campo di applicazione dell'art. 21, c. 2 del Dlgs 81/2015 (rispetto dei 10 o 20 giorni tra un contratto a termine e l'altro al fine di evitare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto) non solo quella che rientra nell'elenco di cui al DPR 1525/1963, ma anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro (in tal senso si era già espresso l'INL con il parere prot. N. 413/2021).

Particolarmente interessante anche l'intervento del legislatore sulla durata del periodo di prova. Nel dettaglio si prevede che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro e che in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Viene poi normata quella che prima era solo un'indicazione ministeriale contenuta in una FAQ relativa ai termini di comunicazione dello smart working al Ministero del lavoro. In sostanza la disposizione prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Finalmente viene risolto, dopo un decennio, l'annoso problema delle c.d. dimissioni per fatti concludenti, rispetto alle quali non trova applicazione la procedura telematica, e la conseguente richiesta della NASPI. Infatti, adesso si prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

Resta fermo che quanto detto sopra non trova applicazione se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Infine, si prevede che le conciliazioni in materia di lavoro possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. A tal fine si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In Gazzetta Ufficiale il Collegato Lavoro

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 recante "disposizioni in materia di lavoro" (c.d. Collegato Lavoro).

Il provvedimento entrerà in vigore dal 12 gennaio 2025.

Tra le disposizioni di interesse, si rilevano le seguenti:

- Sospensione della prestazione di cassa integrazione. L'art. 8 del D.Lgs. 148/2015 è stato interamente sostituito come di seguito: "Art. 8 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al c. 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 181/2000 sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma";
- Norma di interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali. In particolare, l'art. 21, c. 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. 81/2015 si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del DPR 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;

- Durata del periodo di prova. All'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”;
- Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. All'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, dopo il c. 7 è inserito il c. 7-bis “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Al via la nuova rateizzazione da gennaio 2025

L’Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che il Dlgs n. 110/2024 (in GU n. 184/2024) ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Ne deriva che, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto dell'economia del 27 dicembre 2024, i seguenti indicatori:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice di Liquidità e all'Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice Beta per i condomini.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è

valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall'art. 13, c.3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

- RS - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") - Tutti i soggetti;
- RDF - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" - Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDP - Richiesta di "proroga" di una rateizzazione - Tutti i soggetti.

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

In merito al welfare aziendale, citando art 51 lettera F: ai fini della deduzione intera del costo di un viaggio offerto dall'azienda a tutti i dipendenti, l'accordo aziendale deve essere siglato con le OOSS oppure basta la sottoscrizione di tutti i dipendenti beneficiari?
L'accordo deve essere depositato?
Il costo del viaggio deve essere indicato nel LUL, completamente esente, e sulla CU?

RISPOSTA

Le spese del viaggio per essere dedotte integralmente devono essere previste da accordo o contratto aziendale (sottoscritti con le rappresentanze sindacali) oppure da regolamento aziendale (quindi discrezionalmente dal datore di lavoro) purché, in quest'ultimo caso, integri un'obbligazione negoziale, ossia vincoli l'azienda per un determinato periodo di tempo (es. Biennale). Se previsto da accordo sindacale non è necessario il deposito. Il costo del viaggio anche se totalmente esente deve essere indicato solo nel LUL

QUESITO

Parlando di appalti di lavoro e responsabilità sociale, questi, valgono solo per gli appalti pubblici o anche privati?

RISPOSTA

Vale in tutti e due i casi, per quelli pubblici è l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 che richiama l'art. 29 e dichiara espressamente la responsabilità solidale tra aggiudicatario e subappaltatore.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione. Rideterminazione oneri anno 2025

Messaggio n. 4491

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 della "Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione" e dall'articolo 15 del Regolamento dell'INPS contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto", di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, gli oneri a ristoro del servizio reso dall'Istituto applicati nell'anno in corso sono stati aggiornati per l'anno 2025.

La rideterminazione è stata effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2023.

Per quanto sopra, il costo per estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2025 è stato così quantificato:

- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che hanno sottoscritto la Convenzione: **2,39 euro** (IVA esente);
- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: **10,06 euro** (IVA esente);
- costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: **120,72 euro** (IVA esente).

Tali parametri sono applicati in automatico a ciascuna cessione con "data contratto" dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento che vengono disposti con cadenza mensile a favore delle società cessionarie.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto PNRR "Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti". Avvio della campagna con video-guida personalizzata e interattiva per i pensionati destinatari di Sollecito della Dichiarazione RED 2023 (anno reddito richiesto 2022)

Messaggio n. 4504

1. Premessa

Il servizio di video-guida personalizzata e interattiva, erogato per spiegare l'adempimento richiesto per legge ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito e per facilitarli nell'invio online della dichiarazione reddituale per gli anni reddito 2020 e 2021, ha avuto riscontri positivi sia in termini di gradimento sia di incremento del tasso di rientro delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati interessati.

Il servizio di video guida è stato realizzato nell'ambito del progetto n. 14, del 2022, afferente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato "Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 1" e aggiornato nell'ambito della seconda e terza annualità del progetto.

Con il presente messaggio si comunica che l'Istituto ha avviato nel corrente mese di dicembre 2024 la produzione e l'erogazione del servizio di video-guida personalizzata e interattiva per la Campagna Solleciti RED 2023, relativa all'anno reddito 2022.

2. Contenuti e modalità di erogazione del servizio

La video-guida è stata aggiornata quest'anno per promuovere l'utilizzo del nuovo servizio *online* RED Precompilato, che facilita ulteriormente l'adempimento dichiarativo mostrando all'utente i redditi rilevanti già noti all'Istituto.

L'innovativo supporto della video-guida fornisce proattivamente informazioni e servizi per facilitare i pensionati nell'assolvere l'obbligo di dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2025 e li informa sulle conseguenze della mancata comunicazione all'INPS (sospensione/revoca delle prestazioni corrisposte anticipatamente in via provvisoria).

La video-guida, generata per ciascun soggetto interessato alla Campagna Solleciti RED 2023 (anno reddito richiesto 2022), è personalizzata con nome e sesso del destinatario e con i redditi da comunicare all'Istituto per i titolari delle prestazioni collegate al reddito più diffuse: integrazione al trattamento minimo, quattordicesima, maggiorazione sociale, importo aggiuntivo e assegni al nucleo familiare. Il video mostra infatti, tramite apposite finestre *pop up*, i redditi rilevanti che il pensionato è tenuto a dichiarare.

La video-guida fornisce istruzioni per:

- adempiere nei termini di legge all'obbligo di dichiarazione reddituale in modo da evitare eventuali sospensioni/revoche;
- dichiarare correttamente i redditi rilevanti per le prestazioni collegate al reddito che hanno in godimento;
- utilizzare i servizi *online* dell'Istituto o richiedere l'assistenza dei soggetti abilitati convenzionati (CAF/liberi professionisti) o del *Contact Center*;
- verificare il diritto ad eventuali ulteriori prestazioni collegate al reddito (c.d. diritti inespressi).

Rispetto all'ultimo punto, la video-guida promuove anche l'utilizzo del servizio del Consulente digitale delle pensioni.

L'interattività della video-guida facilita, mediante appositi pulsanti posti nell'ultima scena, l'accesso ai servizi *online* utili per inviare la dichiarazione RED con il nuovo servizio *online* RED Precompilato, per scoprire se l'utente può avere diritto ad altre prestazioni collegate al reddito, nonché per accedere ai servizi Cedolino pensione e Cassetta postale *online*.

3. Canali di accesso

La video-guida è visualizzabile attraverso il **QR code** riportato **sulla comunicazione cartacea di sollecito** inviata ai soggetti interessati alla Campagna.

È inoltre possibile accedere alla video-guida attraverso i seguenti canali digitali:

- accedendo all'area riservata "MyINPS"del portale INPS, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultandole notifiche depositate nelle *app* "IO" e "INPS Mobile" e nei servizi *online* Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.

I pensionati che abbiano indicato nella sezione “Gestione consensi” di “MyINPS” i propri contatti del cellulare e della *e-mail* aggiornati riceveranno, inoltre, un’*e-mail* o un SMS di notifica, appena la video-guida sarà disponibile nella bacheca dell’area “MyINPS” (e nella sezione notifiche).

La video-guida resterà a disposizione dei destinatari **fino al 28 febbraio 2025**, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2022 da parte dei “pensionati c.d. sollecitati”.

Le visualizzazioni e le interazioni da parte degli utenti saranno costantemente monitorate dall’Istituto, in forma anonimizzata, tramite un’apposita *dashboard*, per assicurare il corretto avvio della produzione e della distribuzione, nonché per verificare il livello di efficienza ed efficacia della campagna di comunicazione, anche tramite il confronto con i dati della procedura di gestione e della piattaforma di *Customer relation management* (CRM) dell’INPS.

4. Istruzioni operative per il personale dell’Istituto

Nell’area intranet della Direzione centrale Comunicazione e della Direzione Centrale Pensioni, saranno rese disponibili lo *storyboard* aggiornato, che mostra i contenuti proposti nella video- guida, ed il materiale promozionale (*flyer* e *spot*).

La pagina intranet è accessibile sia dalla sezione “PNRR” > “Comunicazione digitale” > “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 1”, sia nell’area intranet della Direzione centrale Comunicazione seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Comunicazione” > “Comunicazione – Prodotti” > sezione “Video guide interattive per gli utenti” > pagina “Video guida per pensionati destinatari di Sollecito Dichiarazione RED”, nonché nell’area intranet della Direzione Centrale Pensioni nell’apposita sezione “VIDEO - GUIDE” posta nella spalletta di destra.

I responsabili Comunicazione delle Direzioni regionali e i Responsabili URP di Direzione provinciale sono invitati a promuovere la campagna fornendo informazioni all’utenza destinataria sul servizio di comunicazione digitale multicanale e consegnando agli interessati, ove possibile, una copia cartacea del volantino.

5. Valore pubblico generato dal servizio

Per le campagne Solleciti RED per gli anni reddito 2020 e 2021, il servizio di comunicazione digitale personalizzata e interattiva ha fatto registrare un buon indice di gradimento medio da parte degli utenti (pari al 4,2 su 5).

Inoltre, in termini di impatto, grazie a questo nuovo servizio di comunicazione digitale nell'ultima campagna Solleciti RED2022 – anno reddito richiesto 2021, si è registrato un sensibile incremento delle dichiarazioni rientrate, con una conseguente diminuzione delle revoche e dei disagi per l'utente finale.

Allegato 1

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

Via Polenghi 9 Lodi, 26900

info@lavorofacile.it
0371 941332

www.lavorofacile.it